Camera dei deputati
Servizio Studi
XIX Legislatura

Documentazione per l'attività consultiva
del Comitato per la legislazione

Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale
D.L. 162/2026 / A.C. 3106

Dossier n° 196 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 28 settembre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3106
D.L.	162/2026
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale
Numero di articoli:	8
Date:	
emanazione:	17 settembre 2026
presentazione:	17 settembre 2026
assegnazione:	18 settembre 2026
Commissione competente :	VI Finanze
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1**, **commi 1 e 2**, dispone la riduzione delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti, nella misura di 10 centesimi di euro per litro per il gasolio e di 4,45 centesimi per litro per il biodiesel nel periodo dal 18 al 25 settembre. Per il periodo dal 26 settembre al 5 ottobre la riduzione passa a 5 centesimi per litro per il gasolio.

Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 in 111,8 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,2 milioni di euro nell'anno 2028.

Il **comma 4**, proroga per il mese di ottobre 2026 il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e delle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI, nonché l'incremento del relativo limite massimo di spesa (per un importo pari ad 21,2 milioni di euro).

Il **comma 5** dispone che alla copertura finanziaria relativa al maggior onere (pari a 21,2 milioni di euro per l'anno 2026) si provvede ai sensi dell'articolo 7.

L'**articolo 2** dispone per l'anno 2027 l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (c.d. bollo auto) relativamente ad un solo veicolo per persona fisica, qualora, nel caso di autovettura, non abbia una potenza superiore a 80 kW. Per i motocicli e i ciclomotori l'esenzione è riconosciuta per un solo veicolo, quello con potenza inferiore, solo ai soggetti che non beneficiano dell'esenzione per un'autovettura. L'esenzione si applica anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, previo Accordo con ciascuna autonomia speciale. In considerazione del fatto che si tratta di un tributo proprio delle regioni e delle province autonome, si prevede a loro favore un trasferimento compensativo di 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027. Gli importi spettanti a ciascun ente saranno stabiliti entro il 31 marzo 2027 con decreto ministeriale tenendo conto degli Accordi e sentita la Conferenza StatoRegioni.

L'**articolo 3** riguarda la ripartizione di risorse per i comuni di frontiera nelle zone di confine italo-elvetiche. Il comma 1 assegna le risorse del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche (istituito dall'articolo 11 della legge n. 83 del 2023) alle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e alla provincia autonoma di Bolzano, per gli anni 2026 e 2027, precisando le modalità di ripartizione in sede di prima applicazione e in deroga alla normativa vigente. Il comma 2 contiene una norma di interpretazione autentica sulle percentuali demografiche (rapporto tra

numero di frontalieri e popolazione di un comune) richieste per l'attribuzione ai comuni di frontiera del contributo statale previsto dall'articolo 10 della legge n. 83 del 2023.

L'**articolo 4** dispone la disapplicazione, fino al 1° dicembre 2026, delle disposizioni della legge di bilancio per il 2026 che hanno introdotto un contributo amministrativo di 2 euro a copertura delle spese collegate alle importazioni di pacchi di valore inferiore ai 150 euro.

L'**articolo 5** prevede un rifinanziamento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 288 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2026, disponendo che, per le coperture dei corrispondenti oneri finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge in esame.

L'**articolo 6** trasferisce alla "Fondazione Milano-Cortina 2026", nell'anno 2026, una somma pari a 150 milioni di euro al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio, fermi restando i contributi previsti a carico degli enti territoriali interessati, disponendo al contempo che alla copertura dei corrispondenti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge in esame.

L'**articolo 7** reca, al **comma 1**, la quantificazione delle economie generate dai progetti PNRR, a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori, accertate alla data alla data di entrata in vigore del presente decreto (18 settembre 2026) ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del D.L. n. 19 del 2026.
Il **comma 2** prevede l'incremento del Fondo interventi strutturali di politica (FISPE) di 36,8 milioni di euro per l'anno 2028.
Il **comma 3** reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 2 dell'articolo 7 in esame e dagli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 del presente provvedimento, quantificati in 611,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2.362 milioni di euro per l'anno 2027 e 38 milioni di euro per l'anno 2028.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Il provvedimento in esame costituisce il nono decreto-legge recante disposizioni volte a contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti connessi alle recenti crisi dei mercati internazionali.

In particolare, sulla materia in esame sono intervenuti i seguenti decreti:
1. il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33;
2. il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38;
3. il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 (confluito nel precedente decreto-legge);
4. il decreto-legge 30 aprile, n. 63;
5. il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89 (confluito nel precedente decreto-legge);
6. il decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133 (relativo esclusivamente al gasolio a uso carburazione e all'HVO):
7. il decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139 (anch'esso relativo esclusivamente al gasolio a uso carburazione e all'HVO e destinato a confluire nel precedente decreto-legge);
8. il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153 (anch'esso relativo esclusivamente al gasolio a uso carburazione e all'HVO e anch'esso destinato a confluire nel decreto-legge n. 133 del 2026);
9. il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 (relativo esclusivamente al gasolio a uso carburazione e, in parte, anche all'HVO).

In tal modo, perciò, dal 19 marzo fino al 6 giugno è stata assicurata la riduzione straordinaria delle accise sui carburanti. Successivamente, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2026, il taglio delle accise è stato prorogato fino al 3 luglio 2026.

La disposizione di legge di riferimento per l'adozione di tale decreto ministeriale è l'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), secondo cui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono diminuite utilizzando le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio.

Con il decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, e con il decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, la riduzione delle accise - limitatamente al gasolio a uso carburazione e all'HVO - è stata nuovamente disposta, rispettivamente, dal 30 luglio 2026 al 6 agosto 2026 e dal 7 al 24 agosto 2026.

Con il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, la medesima riduzione è stata ulteriormente prorogata dal 27 agosto al 5 settembre.

Successivamente, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2026, il taglio delle accise è stato prorogato dal 6 settembre al 10 settembre

2026, facendo leva sul medesimo meccanismo sopra illustrato di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Con il provvedimento in esame, la riduzione è stata nuovamente disposta, risultando strutturata in due finestre temporali:

a. dal 18 al 25 settembre 2026: l'accisa sul gasolio viene ridotta a 572,90 euro per mille litri; per questo periodo si prevede la medesima estensione anche ai biocarburanti come il biodiesel e i gasoli paraffinici HVO;
b. dal 26 settembre al 5 ottobre 2026: l'aliquota viene fissata a 622,90 euro per mille litri.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 8 articoli per un totale di 21 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 3 distinte finalità: 1) contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti e adottare ulteriori misure in materia fiscale; 2) prevedere misure urgenti per la promozione del diritto allo studio; 3) assicurare l'equilibrio di bilancio della Fondazione «Milano-Cortina 2026»; con specifico riferimento alla terza finalità, nella parte in cui fa riferimento all'adozione di "ulteriori misure in materia fiscale", si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso alla "materia finanziaria" quale finalità e ratio unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si "riempie dei contenuti definitori più vari" e "perché la 'materia finanziaria' risulta concettualmente 'anodìna', dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura finanziaria.

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 21 commi uno richiede l'adozione di un decreto ministeriale; in un caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

Il decreto-legge in esame è stato deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 16 settembre 2026 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 3, comma 2, interpreta autenticamente il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 83 del 2023, recante la ratifica e l'esecuzione di alcuni Accordi internazionali conclusi con la Confederazione svizzera; nel dettaglio, la disposizione interpretata prevede che «il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse finanziarie di cui al comma 1, *non può eccedere* la quota del 4 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e del 3 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti»; la disposizione in esame prevede invece che tale periodo si interpreta nel senso che il rapporto percentuale citato *sia almeno pari* al 4 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e almeno al 3 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; sul punto, si ricorda, in materia di norme di interpretazione autentica, la sentenza n. 73 del 2017 della Corte costituzionale, con cui la Corte ha rilevato che la qualifica di norma interpretativa va ascritta solo a quelle disposizioni "che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Il legislatore, del resto, può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore"; al tempo stesso la sentenza ricorda che al legislatore "non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata". *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 7, recante le disposizioni finanziarie, richiama, al comma 1, erroneamente la legge n. 50 del 2006, anziché la legge n. 50 del 2026, di conversione del decreto-legge n. 19 del 2026.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.